



CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Istruzione, Cultura, Turismo e Pari Opportunità
Servizio Asili Nido

**FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER LA CUCINA
DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA UNGARETTI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1

Oggetto

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la fornitura di arredi e attrezzature per la cucina dell'asilo nido comunale di via Ungaretti descritti nell'Allegato A, nonché dei servizi connessi di trasporto, posa in opera e fissaggio alle pareti e/o al pavimento, se richiesto, degli stessi, nonché della manutenzione delle attrezzature per il periodo di garanzia espresso nell'offerta.

Tutti i beni forniti dovranno corrispondere alle specifiche tecniche dettagliate nell'Allegato A, salve eventuali modifiche concordate con l'Amministrazione.

Le predette forniture potranno subire variazioni, in sede di affidamento, rispetto alla quantità, sulla base delle effettive esigenze ed in relazione ai prezzi proposti, senza che la ditta fornitrice possa richiedere alcun indennizzo o risarcimento per la parziale o totale mancata fornitura del materiale stesso.

Articolo 2

Importo presunto dell'appalto

L'importo presunto del presente appalto è di €25.000,00 Iva esclusa.

Articolo 3

Aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. N. 163/2006;

Le modalità della gara sono contenute nel bando di gara.

I prezzi di aggiudicazione sono impegnativi e vincolanti e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che, comunque, si verificassero posteriormente all'offerta e sino alla ultimazione della consegna.

E' facoltà dell'Amministrazione apportare modifiche in termini di quantità in misura percentuale (in più o in meno) fino al 20% del valore complessivo della fornitura e alle medesime condizioni dell'offerta iniziale.

Articolo 4 **Stipula del contratto**

L'aggiudicazione costituirà impegno per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa verrà comunicata.

La stipula formale del contratto resta subordinata all'accertamento che l'aggiudicatario non trovasi in nessuna delle condizioni ostative e purché siano decorsi i termini ex art. 11 D. Lgs. 163/2006.

L'aggiudicatario è tenuto ad iniziare la fornitura anche in pendenza della stipula del contratto.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto entro il termine assegnato oppure non presenti la documentazione richiesta, è facoltà dell'Amministrazione, procedere, previa diffida, all'aggiudicazione ad altro offerente, salve le sanzioni di legge e la rifusione di ogni eventuale ulteriore danno.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, ivi comprese quelle della registrazione, sono ad unico ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente o in modo grave l'adempimento delle presenti condizioni, l'Amministrazione potrà di pieno diritto senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 5 **Spese contrattuali e cauzione definitiva**

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali, mentre l'IVA sarà a carico dell'Amministrazione

L'aggiudicatario dovrà versare, all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva secondo le condizioni di cui all'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 in uno dei modi stabiliti dalla Legge n. 348 del 10.6.1982, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'aggiudicatario a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

Lo svincolo sarà autorizzato alla scadenza del contratto in assenza di controversia.

Articolo 6 Cessione e subappalto

Il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità. Il subappalto è ammesso nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

Articolo 7 Consegna e verifica conformità

Gli arredi e le attrezzature oggetto della presente fornitura dovranno essere consegnati entro il termine massimo di 30 giorni dall'ordine. La consegna parziale di quantitativi non costituisce interruzione del termine di consegna.

Il fornitore si obbliga a consegnare i beni presso l'asilo nido indicato dall'Amministrazione, franchi di ogni spesa di porto e imballo. Lo scarico dei colli e la posa in opera sono a carico del fornitore, compreso lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria e materiale di imballaggio.

Nei giorni successivi sarà eseguita, in contraddittorio con l'Amministrazione, una verifica di conformità dei beni alle caratteristiche richieste: delle predette operazioni sarà redatto apposito verbale di controllo.

Il fornitore si obbliga, in caso di non conformità alle caratteristiche richieste, a sostituire i beni non idonei entro il termine di 5 giorni decorrenti dalla data del verbale. In caso contrario, l'Amministrazione potrà rivolgersi ad altri fornitori, con spese a carico del fornitore stesso, senza che occorra alcuna formalità di sorta ed indipendentemente dalle penalità di seguito previste.

Le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico degli articoli non esonerano il fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto della consegna ma che venissero entro il periodo di garanzia.

Articolo 8 Garanzia

La garanzia comprende il servizio di manutenzione e assistenza e ha durata di almeno 3 anni a decorrere dalla data di collaudo. La garanzia per eventuali parti di ricambio ha durata di almeno 5 anni dalla fornitura.

Durante il periodo di garanzia il fornitore dovrà garantire il perfetto funzionamento dei beni ed eseguire a proprie spese tutte le prestazioni occorrenti a tal fine, compresa la sostituzione di eventuali elementi difettosi.

In particolare, il fornitore, nell'ambito del periodo di garanzia, è tenuta a intervenire a fronte di segnalazione telefonica di elementi difettosi, e a ripristinare il normale funzionamento entro 5 giorni dalla chiamata. A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà individuare un referente, indicandone il numero diretto di chiamata.

L'intervento deve comprendere la sostituzione di parti componenti originali, o la sostituzione temporanea dell'intera unità nel caso in cui sia impossibile porre rimedio entro i termini prefissati.

Nel caso in cui il fornitore non provvedesse alle sostituzioni di cui sopra, il Comune potrà rivolgersi ad altri fornitori a carico ed a maggiori spese del fornitore stesso, senza che occorra alcuna formalità di sorta ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.

Articolo 9 **Obbligazioni specifiche del fornitore**

Il fornitore assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone o a cose, arrecati all'Amministrazione o a terzi dagli articoli forniti, nonché per fatto del fornitore medesimo o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Il fornitore, qualora se ne verifichi la necessità e ad esclusiva discrezione dell'Amministrazione, dovrà integrare gli arredi oggetto della presente gara, per il periodo di un anno, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Articolo 10 **Documento unico di valutazione di rischi di interferenza**

Non si ritiene necessaria alla produzione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) in quanto non si evidenziano delle interferenze nelle attività.

La ditta aggiudicataria è però tenuta a produrre il DUVR ai sensi della normativa vigente.

Articolo 11 **Fatturazione e pagamenti**

Il verbale di controllo degli arredi positivo autorizza l'emissione della fattura che sarà pagata a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni fine mese data di ricevimento fattura. Ai fini del pagamento, il termine è rispettato se entro la scadenza fissata il Comune provvederà ad emettere regolare mandato in conformità al vigente regolamento comunale di contabilità.

Articolo 12 **Penalità e risoluzione del contratto**

Il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale da un minimo di €100,00 a un massimo di €300,00 al giorno, fatto salvo il risarcimento di maggior danno, per ogni giorno di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato:

- a) per la consegna dei beni e di quanto a corredo degli stessi;
- b) per la sostituzione dei beni in caso di esito negativo del collaudo;
- c) per il ripristino del normale funzionamento dei beni nel periodo di garanzia.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al fornitore, il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Nel caso del persistere di disservizi, l'Amministrazione potrà decidere di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Inoltre, l'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- nel caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo o altri procedimenti equivalenti, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta.

Articolo 13 **Foro competente**

Per tutte le questioni controverse sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.